DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI ALLE CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI

# Art. 2

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88

(1)

Versione in vigore dal 23 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali |
| Estremi | Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 42 del 2026".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prezzi-petroliferi-connessi-alle-2026/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-22-maggio-2026-n-88

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it